

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2010
124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CENTARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) **CENTARO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) D'ALIA. - Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale

(1912) VALENTINO. - Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta

- e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1912, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274 e 1287 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274 e 1287, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1912 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il relatore **LONGO (PdL)** illustra il disegno di legge n. 1912, il quale reca modifiche agli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta. Si sofferma dapprima sulle modifiche apportate dall'articolo 1 all'articolo 192 del codice di rito. Più nel dettaglio il comma 3 prevede che le dichiarazioni del coimputato del medesimo reato o dell'imputato in un procedimento connesso assumano valore probatorio o di indizio solo in presenza di specifici riscontri esterni. Il comma 3-*bis*, introdotto dalla disposizione in esame, sancisce l'inidoneità delle dichiarazioni sia pure di più soggetti imputati o coimputati ad assumere valenza probatoria o indiziante se non in presenza di specifici riscontri esterni. Dopo aver brevemente illustrato il comma 3-*ter*, il quale prevede il divieto di considerare attendibili dichiarazioni solo parzialmente riscontrabili e non appaganti, riferisce sull'articolo 2 del provvedimento, il quale riformula i commi 3 e 7 dell'articolo 195 del codice di procedura penale, al fine di assicurare inequivocabile certezza in ordine alla cosiddetta dichiarazione *de relato*.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1912 a quello dei disegni di legge nn. 1440 e connessi, i quali recano tutte modifiche alla disciplina del processo penale.

La Commissione conviene sulla proposta di congiunzione, testé formulata.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** chiede il rinvio della trattazione dei disegni di legge in titolo, tenuto conto che entrambe i rami del Parlamento stanno esaminando provvedimenti che incidono significativamente sulla giustizia anche penale, fra cui segnala il decreto-legge n. 193 del 2009, **recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**.

Il presidente **CENTARO (PdL)**, nel rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sollecita i componenti della Commissione, che non siano già intervenuti, a iscriversi, quanto prima, in discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 804, 841

Art. 1

1.1

MUGNAI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano».

Art. 2

2.1

MUGNAI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Quando la richiesta di costruzione della squadra investigativa comune proviene dalla competente autorità di uno stato è trasmessa al Procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente».

2.2

MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro della giustizia che entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato».

Art. 3

3.1

MUGNAI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il direttore della squadra;».